



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

11 dicembre 2020

INDICE

CiAI

Prefazione	2
CAPITOLO 1 - IL D.LGS. 231/2001	4
1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione.....	9
1.4 Fattispecie di reato	10
1.5 Reati commessi all'estero.....	17
1.6 Regime sanzionatorio	17
1.7 Esclusione della responsabilità.....	21
1.8 Modelli di organizzazione, gestione e controllo.....	21
1.9 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti.....	23
CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE DEL CONSORZIO	23
2.1 CIAL	23
2.2 Modello di governance.....	24
2.3 Assetto organizzativo	25
CAPITOLO 3 - METODOLOGIA DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO	26
3.1 Premessa.....	26
3.2 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	29
CAPITOLO 4 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA	30
4.1 L'Organismo di Vigilanza di CIAL.....	30
4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	33
4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi.....	35
4.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi consortili.....	37
4.5 Raccolta e conservazione delle informazioni	37
CAPITOLO 5 - SISTEMA DISCIPLINARE.....	38
CAPITOLO 6 - PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	38
6.1 Premessa.....	38
6.2 Dipendenti.....	38
6.3 Altri destinatari	39
CAPITOLO 7 - ADOZIONE DEL MODELLO –.....	39
CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO	39
7.1 Adozione del Modello.....	39
7.2 Aggiornamento e adeguamento	40

ALLEGATI

- 1) Codice Etico
 - 2) Reati Presupposto della Responsabilità dell'Ente
 - 3) Matrice Attività / Reati
 - 4) Protocolli – Parti Speciali
 - 5) Sistema Disciplinare
-

Prefazione

La nascita del Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio – CIAL - I principi ispiratori del Modello

Il Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio (di seguito, “CIAL” oppure “il Consorzio”) è stato costituito nel novembre del 1997 in ottemperanza all’art. 40 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (sostituito dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152) che ha imposto la costituzione dei cc.dd. consorzi di filiera con la finalità di garantire la corretta gestione dei rifiuti di imballaggi. Il Consorzio, che non ha finalità di lucro, è stato costituito con la finalità di perseguire gli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi in alluminio immessi sul mercato nazionale. In particolare, il Consorzio assicura il ritiro ed il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in alluminio provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo i criteri e le modalità precisate dal programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi di cui all’art. 42 del D.Lgs. 22/1997 (ora art. 225 del D. Lgs 152/2006). Inoltre CIAL, d’intesa con il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), promuove l’informazione degli utenti di imballaggi in alluminio e, in particolare dei consumatori. Al fine della migliore realizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, nonché al fine di ottimizzare le forme di raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi in alluminio e di promuovere il riciclaggio di tali rifiuti ed il mercato delle materie prime e dei prodotti recuperati dai rifiuti stessi di imballaggi in alluminio, CIAL svolge anche tutte le attività complementari, sussidiarie, coordinate e/o comunque connesse.

CIAL ha deciso di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo al fine di elaborare ed implementare un sistema di *governance* aderente a elevati standard etici, in grado di favorire la diffusione costante della cultura del controllo e una maggiore sensibilizzazione verso comportamenti responsabili e consapevoli, come tale idoneo ad evitare e/o ridurre il rischio di reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito “D.Lgs. 231/2001” o “Decreto”).

In linea con il nuovo scenario normativo e di autoregolamentazione internazionale e nazionale, CIAL ha altresì intrapreso una serie di iniziative volte a dare attuazione concreta al Modello di *compliance* adottato. Ciò ha comportato per il Consorzio la necessità di conformare la propria struttura e le proprie modalità di gestione al predetto Modello mediante i seguenti interventi:

1. Mappatura, analisi e valutazione dei rischi;
2. Nomina dell’Organismo di Vigilanza e Controllo;
3. Verifica della adeguatezza delle procedure adottate ai fini della creazione di un adeguato sistema di controllo preventivo;
4. Verifica dell’esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro per ciò che concerne le c.d. “linee di riporto” (organigrammi);
5. Verifica dell’adeguatezza dei Sistemi Informativi;
6. Revisione dei poteri di firma e dei livelli autorizzativi;
7. Adozione di sistemi di controllo di gestione;
8. Predisposizione di un piano di comunicazione interna ed esterna;
9. Formazione del personale e sistema sanzionatorio;
10. Istituzione di “Help-Desk” e “Hot-Line”;
11. Previsione di Audits periodici.

In ossequio alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza formatasi sul D.Lgs. 231/2001 in base alla quale il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve scaturire da una visione organizzativa - e non solo giuridico-formale - dei fenomeni aziendali, CIAL ha elaborato ed attuato un Modello in grado di assolvere alla propria funzione in modo efficiente ed efficace.

La volontà del Consorzio di aderire ai principi sottesi al D.Lgs. 231/2001, di cui il presente Modello costituisce riprova, trova riscontro anche nel Codice Etico del Consorzio che si riporta in allegato (**Allegato 1**) e che costituisce il principio ispiratore giuridicamente rilevante di tutto quanto previsto e disposto dal presente Modello organizzativo.

Obiettivi e destinatari del modello

CIAL

Il Modello ha la finalità di prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ed è indirizzato – oltre che all’Organismo di Vigilanza – ai soggetti che intrattengono rapporti con CIAL, in particolare:

- amministratori;
- membri degli altri organi consortili, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, intendendosi per tale qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione del Consorzio;
- dipendenti (compresi i dirigenti), inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale a cui sono stati assegnati poteri e collaboratori, intendendosi per tali i soggetti che intrattengono con il Consorzio rapporti di agenzia, rappresentanza, distribuzione commerciale ovvero rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione;
- consulenti occasionali e continuativi inclusi i lavoratori interinali;
- intermediari, partner commerciali, consulenti, professionisti e fornitori di beni e servizi;
- ogni altra controparte che intrattenga con il Consorzio rapporti regolati contrattualmente.

CIAL

Nel maggio del 2020 il Consorzio, in considerazione del tempo trascorso dall’adozione del Modello (sebbene tempestivamente aggiornato alle novità normative di volta in volta intervenute) ha ritenuto opportuno procedere ad una revisione complessiva dello stesso al fine di verificare la sua costante aderenza alla realtà consortile e, ove necessario, intervenire sullo stesso, adeguandolo alle nuove fattispecie di illecito introdotte recentemente dal legislatore.

Il Modello, nella versione attuale, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione l’11 dicembre 2020.

Il presente Modello supera e sostituisce quello adottato, da ultimo, con delibera del 21 settembre 2017.

CAPITOLO 1 - IL D.LGS. 231/2001

1.1 Introduzione

Il 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 sulla “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” (“**D.Lgs. 231/2001**” o “**Decreto**”) che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento il principio della responsabilità amministrativa diretta degli enti per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, (a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente oppure b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti.

CiAI

Tradizionalmente, infatti, il diritto penale trova applicazione solo nei confronti delle persone fisiche in virtù del brocardo “*societas delinquere non potest*” che esclude l’imputabilità alle entità giuridiche di illeciti penali. Tale principio è affermato dall’art. 27 della Costituzione che sancisce la natura personale della responsabilità penale.

In aderenza alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla protezione degli interessi finanziari, al Protocollo di Bruxelles del 26 novembre 1996 e alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali dell’Unione Europea, il D.Lgs. 231/2001 ha mutato radicalmente l’impostazione succitata, chiamando gli enti a rispondere, a titolo di responsabilità amministrativa, di determinate fattispecie di reati ove commesse, nel loro interesse o a loro vantaggio, dai cc.dd. soggetti apicali o dalle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti.

Il D.Lgs. 231/2001 ha quindi la finalità di coinvolgere nella punizione di taluni reati il patrimonio degli enti che, in forza del principio succitato, in passato, non subivano le conseguenze dei reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse da propri amministratori e/o dipendenti.

Il D.Lgs. 231/2001 si applica a tutti i tipi di organizzazioni e di entità, siano o meno costituite secondo l’ordinamento giuridico italiano.

Prima di delineare i contenuti del D.Lgs. 231/2001 è importante precisare che, come evidenziato da autorevole dottrina, la responsabilità di cui al Decreto in esame è definita “amministrativa” solo in ragione degli ostacoli esistenti, per le ragioni su evidenziate, al riconoscimento di una vera e propria responsabilità penale in capo alle persone giuridiche. Tuttavia, da più parti, si ritiene che la disciplina in esame abbia in realtà introdotto nel nostro ordinamento una vera e propria responsabilità penale della persona giuridica, come tale, accertata dal giudice ad istanza del Pubblico Ministero nel rispetto delle norme sul procedimento penale e definita “amministrativa” solo per la necessità di raggiungere un “compromesso legale” tra la necessità di coinvolgere, nella punizione di alcuni illeciti di natura penale, il patrimonio della persona giuridica che se ne avvantaggia e l’esigenza di rispettare i limiti imposti dalle norme costituzionali.

Ad oggi, la responsabilità di cui al D. Lgs 231/2001 consegue automaticamente alla commissione di alcune fattispecie di reato (di cui in appresso), da parte di persone funzionalmente collegate all’ente e la tendenza è quella di ampliare l’ambito di applicazione di tale normativa. Il D.Lgs. 231/2001 ha quindi innovato l’ordinamento giuridico italiano, rendendo applicabili alle società, e agli enti in generale, in via diretta ed autonoma, sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da soggetti alla stessa funzionalmente legati.

1.2 Il quadro normativo di riferimento

1. Come anticipato, già la Convenzione **OCSE del 17 dicembre 1997** in materia di corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali prevedeva la responsabilità amministrativa degli enti per alcune fattispecie di reato.
 Successivamente, la **Legge 29 settembre 2000 n. 300** ha ratificato le convenzioni OCSE e dell'Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea. L'art. 11 della Legge citata ha delegato il Governo a predisporre un testo normativo che disciplinasse tale tipo di responsabilità.
 Il Governo, in attuazione della delega allo stesso conferita, ha emanato il **D.Lgs. n. 231/2001** che inizialmente elencava, tra i reati dalla cui commissione derivava la responsabilità amministrativa degli enti, solo quelli concernenti rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25).
2. Successivamente, il D.Lgs. 231/2001 è stato integrato con ulteriori ipotesi di reato, inserite dalle seguenti norme:
 - art. 6 della **Legge 23 novembre 2001, n. 409**, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*", che ha inserito i reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, aggiungendo l'art. 25 *bis*.
 - art. 3 del **Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61**, recante "*Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'art. 11 della Legge 3 ottobre 2001, n. 366*", che ha introdotto il successivo art. 25 *ter*, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione dei reati societari, per i quali, tuttavia, è stata prevista l'applicabilità delle sole sanzioni pecuniarie.
 - art. 3 della **Legge 14 gennaio 2003, n. 7**, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*" che ha inserito nel Decreto l'art. 25 *quater* che ha previsto la responsabilità amministrativa degli enti anche per i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati, all'ente (si applichi la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività prevista dall'art. 16, comma 3 del Decreto.
 - art. 5 della **Legge 11 agosto 2003, n. 228**, recante "*Misure contro la tratta di persone*" che, introducendo nel Decreto l'art. 25 *quinqües*, ha inserito tra i reati rilevanti ai fini della normativa in esame, reati in materia di tratta di persone.
 - art. 9 della **Legge 18 aprile 2005 n. 62**, ("*Legge Comunitaria 2004*"), in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, che, con l'introduzione dell'art. 187 *quinqües* nel Testo Unico sulla Finanza, ha previsto la responsabilità amministrativa delle società anche in relazione alle fattispecie di reati societari rientranti nel c.d. *market abuse*.
 - **Legge 28 dicembre 2005, n. 262**, recante "*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*" ha introdotto modifiche che, direttamente o indirettamente, hanno inciso sul D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - l'art. 31 della L. 262/2005 ha introdotto tra i reati societari di cui all'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001 il delitto di "omessa comunicazione del conflitto di interessi", previsto dall'art. 2629-*bis* c.c.;
 - l'art. 34 ha abrogato l'art. 2623 c.c. ed ha introdotto il delitto di "falso in prospetto" all'interno del Testo Unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (art. 173-*bis*), senza tuttavia prevedere nel D.Lgs. 231/2001 nessun rinvio a tale norma;
 - l'art. 39 ha disposto che le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25 *ter* D.Lgs. 231/2001 fossero raddoppiate.
3. Tra gli interventi più rilevanti è da annoverare la **Legge 16 marzo 2006, n. 146**, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*".

Tale provvedimento legislativo, pur senza modificare formalmente il testo del D.Lgs. 231/2001, ha ampliato in misura significativa l'ambito di operatività del Decreto. L'art. 10 del suddetto provvedimento, rubricato "Responsabilità amministrativa degli enti" dispone infatti quanto segue:

- per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale (*Associazione per delinquere e Associazione di tipo mafioso*), dall'articolo 291-*quater* del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*), e dall'articolo 74 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (*Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*), si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra indicati, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del D.Lgs. 231/2001;
 - per i reati concernenti il c.d. *traffico di migranti* (articolo 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote. All'ente si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 per una durata non superiore a due anni;
 - per i reati concernenti l'*intralcio alla giustizia* (articoli 377-*bis* e 378 c.p.), si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
4. Successivamente, è stata emanata la **Legge 3 agosto 2007 n. 123** concernente "*Previsioni in tema di protezione e salute sul posto di lavoro*", che ha apportato ulteriori integrazioni al D. Lgs 231/2001. In particolare:
- l'art. 9 della Legge 123/ 2007 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *septies* riguardante i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi, gravissime, commessi con *violazione delle norme antinfortunistiche* e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
5. In un momento immediatamente successivo, è stato emanato il **Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231** concernente "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*", che ha apportato ulteriori integrazioni al D. Lgs 231/2001, attraverso l'inserimento dell'art 25 *octies* ai sensi del quale:
- per i reati di riciclaggio (artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p.), all'ente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote e si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.
6. La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è stata altresì ampliata dalla **Legge 17 marzo 2008 n. 48** che ha incluso tra i c.d. "reati presupposto" i c.d. *cyber crimes*, (art 24 *bis* D.Lgs. 231/2001).
7. Un ulteriore intervento legislativo sul D.Lgs. 231/2001 è stato operato dal **Decreto Legislativo 1° aprile 2008 n. 81** in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha dato esecuzione alla delega attribuita dal Governo con la sopra richiamata Legge 123/2007. Tale decreto legislativo, che raccoglie e riforma completamente la materia della sicurezza sul lavoro, introduce alcune previsioni nel sistema di responsabilità amministrativa degli enti.
- In particolare:
- l'**art. 30**, individua alcuni requisiti specifici per il Modello di organizzazione gestione e controllo che l'ente deve adottare;
 - l'**art. 300**, ridisegna il sistema delle sanzioni cui l'ente deve essere sottoposto in caso di violazione della normativa antinfortunistica, modificando l'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001.
8. Gli ultimi interventi legislativi sul Decreto sono stati operati dall'art. 15 della **Legge 23 luglio 2009 n. 99** che, aggiungendo l'art 25 bis. 1 e l'art 25 novies al D.Lgs. 231/2001, ha inserito i delitti contro

l'industria e il commercio e i delitti in materia di violazioni del diritto d'autore tra i reati presupposto e dall'art. 4 della **Legge 3 agosto 2009 n. 116** che ha aggiunto al Decreto l'art. 25 novies, inserendo anche il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377 bis c.p. tra i reati rilevanti ai fini del D.Lgs.231/2001.

9. Il novero dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è stato ampliato dal **Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121** recante "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*" che ha introdotto tra i reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001 numerosi reati ambientali (si veda in prosieguo).
10. Il D.Lgs 231/2001 è stato ulteriormente modificato dal **Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n. 109** recante "*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" che ha novellato il D.Lgs. 231/2001 introducendo l'art. 25 duodecies (di cui in prosieguo), estendendo la responsabilità amministrativa degli enti al reato di occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 22 co. 12 bis del D.Lgs. 286/1998.
11. Successivamente, con la **Legge 6 novembre 2012, n. 190** recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", il legislatore nazionale è nuovamente intervenuto sul novero dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, rimodulando alcuni reati-presupposto in materia di corruzione - quali la corruzione per atto d'ufficio, diventata "corruzione per l'esercizio della funzione" (art. 318 c.p.) ovvero la concussione (art. 317 c.p.) - ed estendendo l'ambito di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti al nuovo reato di "*induzione indebita a dare o promettere utilità*" (art. 319 quater c.p.) e di "*corruzione tra i privati*" nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c., come riformulato dalla legge stessa.
12. L'elenco dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è stato ulteriormente ampliato dalla **Legge 15 dicembre 2014, n. 186** recante "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*" che ha introdotto nell'ordinamento nazionale il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.), estendendo allo stesso la responsabilità da reato ex D.Lgs. 231/2001 mediante l'integrazione dell'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01 che, a far data dal 1° gennaio 2015, annovera tale reato tra i cc.dd. "reati 231".
13. Nell'anno 2015, con due provvedimenti normativi, susseguitisi a distanza di pochi giorni, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti è stata oggetto di ulteriori integrazioni ad opera della **Legge 22 maggio 2015 n. 68**, recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*", che ha introdotto nel codice penale nuove fattispecie di reati ambientali (inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività e impedimento al controllo ambientale) che assumono rilievo anche ai fini della responsabilità ex 231 e della **Legge 27 maggio 2015 n. 69** recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*" che ha apportato modifiche rilevanti in materia di (i) sanzioni per i delitti contro la P.A., (ii) reato di false comunicazioni sociali e (iii) responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari.
14. Nel corso del 2016, sono stati adottati i seguenti provvedimenti normativi, anch'essi idonei a modificare ulteriormente il quadro normativo di riferimento: (i) **Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7** recante "*Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67*" che, modificando la Legge 18 marzo 2008, n. 48, è indirettamente intervenuto sull'art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001, (ii) **Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125** recante "*Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI*" che è intervenuto in via indiretta, sull'art. 25 bis del D. Lgs. n. 231/2001 riformulando alcune delle fattispecie di reato presupposto in

- esso contenute e (iii) **Legge 29 ottobre 2016 n. 199** recante "*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*", che ha modificato l'art. 25 quinquies del D.Lgs. n. 231/2001, introducendo tra i reati presupposto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603 bis c.p. nella nuova fattispecie, come riscritta dalla legge in commento.
15. Il 7 gennaio 2017 è poi entrata in vigore la **Legge 11 dicembre 2016, n. 236** recante "*Modifiche al Codice Penale e alla Legge 1 aprile 1999, n. 91 in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché alla Legge 26 giugno 1967, n. 458 in materia di trapianto del rene tra persone viventi*" che ha inserito nel Codice Penale l'art. 601 bis (Traffico di organi prelevati da persona vivente) e ha riformulato - richiamando ora anche l'art. 601 bis - il sesto comma dell'art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) che rientra tra i reati presupposto del D. Lgs. 231/01 ai sensi dell'art. 24 ter dello stesso.
 16. Il 14 aprile 2017 è entrato in vigore il **Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38** recante "*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*" che ha (i) ridisegnato la fattispecie del reato di "Corruzione tra privati" di cui all'art. 2635 c.c. (ii) introdotto, al nuovo articolo 2635 bis c.c., il reato di "Istigazione alla corruzione tra privati" e (iii) modificato altresì l'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001.
 17. Il successivo 12 dicembre 2017 è entrata in vigore la **Legge 20 novembre 2017, n. 167** recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017*" che ha introdotto, nel Decreto, l'**art. 25 terdecies** rubricato "razzismo e xenofobia" ricomprendendo così, tra i reati presupposto, anche i reati in questione previsti e punti dall'art. 3, co 3-bis della Legge 13 ottobre 1975, n. 654 con cui è stata ratificata in Italia la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.
 18. Pur non incidendo sul catalogo dei reati rilevanti, è opportuno segnalare che il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la **Legge 30 novembre 2017, n. 179**, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" (c.d. Legge sul Whistleblowing) che ha modificato l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 al fine di prevedere la puntuale tutela dei dipendenti e/o dei collaboratori di società che abbiano segnalato illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni lavorative.
 19. Il 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la **Legge 9 gennaio 2019 n. 3** recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" che (i) ha introdotto tra i reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 il reato di traffico di influenze illecite di cui all' 346 bis c.p. (modificato dalla stessa legge) ed ha (ii) inasprito le sanzioni interdittive nei confronti dell'ente per i reati contro la P.A. contemplati dall'art. 25 del D. Lgs. 231/2001.
 20. Il 17 maggio 2019 è entrata in vigore la **Legge 3 Maggio 2019, n. 39** recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*" che ha introdotto l'art. 25 quaterdecies inserendo, tra i reati rilevanti, quello di frode in competizioni sportive e quello di esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui alla Legge di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401
 21. Il 22 settembre 2019 è entrato in vigore il **Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 10**, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, co. 1 della Legge 18 novembre 2019, n. 133, recante "*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*" che ha istituito il c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica ed ha introdotto una nuova fattispecie delittuosa di reato informatico, estendendo la rilevanza del reato in questione ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001.
 22. Successivamente, il 25 dicembre 2019 è entrata in vigore la **Legge 19 dicembre 2019, n. 157** recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*" che ha inserito, all'art. 25-

quinquiesdecies alcuni reati tributari di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 all'interno del catalogo di cui al D. Lgs. 231/2001.

23. Da ultimo, il 30 luglio 2020, è entrato in vigore il **Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75** recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"* che ha (i) esteso la responsabilità 231 degli enti ad ulteriori fattispecie di reati tributari ove presentino elementi di internazionalità (si veda meglio dopo) e alle fattispecie di contrabbando previste dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, introducendo l'art. 25 sexies-decies e (ii) ha modificato altre fattispecie di reato preesistenti.

1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, in ossequio al principio di legalità, l'ente può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato solo se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto ed a condizione che il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio dai seguenti soggetti:

- *"persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso"* (soggetti "apicali")¹ (art. 5, comma 1 lett. a);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali² (art. 5, comma 1 lett. b).

Di conseguenza, la responsabilità dell'ente sussiste solo per i **reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio** da parte di soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente, ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in precedenza citati **qualora non siano state adottate misure idonee a prevenire il reato**.

Ciò significa che la sola esistenza di rapporti soggettivi qualificati in capo all'autore del reato non è, di per sé, sufficiente a far sorgere la responsabilità della persona giuridica. L'ente risponde del reato sia nei casi in cui il suo autore lo abbia commesso con l'intenzione di perseguire un interesse (esclusivo o concorrente) dell'ente stesso, sia nei casi in cui il reato commesso si riveli comunque vantaggioso per l'ente.

Quanto ai reati societari, ai sensi dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, è sufficiente che vi sia l'elemento dell'interesse, a nulla rilevando che la società abbia tratto un profitto dalla commissione dell'illecito.

A ciò si aggiunga il fondamentale richiamo contenuto nell'art. 8 del D.Lgs. 231/2001, in forza del quale la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile o il reato si sia estinto per causa diversa dall'amnistia.

L'ente, al contrario, non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

¹ Si considera soggetto in posizione apicale colui che riveste funzioni di rappresentanza dell'ente (ad esempio, il Presidente della società), di amministrazione o direzione (ad esempio, gli Amministratori ed i Direttori Generali); resta inteso che le funzioni di cui ai punti precedenti possono essere svolte anche presso una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (per esempio, il Direttore di una filiale o di una divisione). Inoltre, si considera in posizione apicale colui che esercita la gestione e il controllo dell'ente, anche di fatto (ad esempio, l'amministratore di fatto o il socio unico che si occupa della gestione).

² Per quanto attiene ai "sottoposti" degli apicali, devono considerarsi tali tutti i soggetti che operano in posizione sottoposta alla "direzione o alla vigilanza" dei vertici dell'ente, ossia ogni persona che abbia con l'ente un qualsivoglia rapporto funzionale (tra cui i lavoratori subordinati, nonché i soggetti che intrattengono con l'ente rapporti di agenzia o rappresentanza commerciale ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoro a progetto, lavoro somministrato; inserimento; tirocinio estivo di orientamento) ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall'art. 409 del codice di procedura civile, nonché i prestatori di lavoro occasionale).

1.4 Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato alle quali consegue la responsabilità dell'ente sono riportate nell'elenco che segue:

a) reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)³

- peculato (art. 314 c.p.),
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 bis c.p.),
- malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.),
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.),
- concussione (art. 317 c.p.),
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.),
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.),
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.),
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.),
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.),
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.),
- concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.),
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.),
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.),
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.),
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo (art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva).

b) reati informatici (art. 24bis)

- documento informatico (art. 491 bis c.p.),
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.),
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.),
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.),
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.),
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.),
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.),
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.),
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.),
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies co.3 c.p.),
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- fattispecie ex art 1 co. 11, del D. L. 21 settembre 2019, n. 10 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, co. 1, L. 18 novembre 2019, n. 13;

³In relazione ai reati di cui agli Artt. 314 co. 1, 316 e 323 c.p. le sanzioni previste dal D. Lgs 231/2001 si applicano quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

- c) **reati di criminalità organizzata (Artt. 24 ter),**
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.),
 - associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.),
 - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.),
 - sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.),
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* DPR 43/1973),
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990),
 - termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, co.2 lett.) a c.p.p.);
- d) **reati di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25bis)**
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.),
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.),
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.),
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.),
 - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.),
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.),
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.),
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.),
 - contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.),
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- e) **reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1)**
- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.),
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.),
 - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.),
 - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.),
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.),
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.),
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.),
 - contraffazione di indicazione geografica o denominazione di origine di prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.);
- f) **reati societari (art. 25 ter)**
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.),
 - false comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621 bis c.c.),
 - false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.),
 - falso in prospetto (art. 173 *bis* TUF)⁴,

⁴ A seguito della riforma di cui alla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, la norma sul falso in prospetto, originariamente contenuta nell'art. 2623 del Codice Civile, è stata collocata all'interno del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" noto come "TUF". Nessuna modifica ha invece interessato l'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 che continua formalmente a richiamare l'art. 2623 c.c. ormai abrogato. In attesa di chiarimenti normativi e giurisprudenziali, pertanto, la possibilità di continuare a comprendere il falso in prospetto (ora previsto dall'art. 173-bis TUF) nel

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 D.Lgs. 39/2010)⁵,
- impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.),
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.),
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.),
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.),
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.),
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.),
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.),
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.),
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.),
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.),
- aggio (art. 2637 c.c.),
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);

g) delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.),
- associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.),
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.),
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.),
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.),
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.),
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.),
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.),
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.),
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.),
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.),
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.),
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.),
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);

h) reati relativi a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater -1)

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.);

i) reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)

- riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.),

novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente dipende dalla circostanza che il richiamo contenuto nell'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 sia inteso quale rinvio c.d. "mobile", ovvero che investa non già la fattispecie numericamente richiamata, ma anche le sue successive modifiche normative. Non essendoci unanimità di opinioni sul punto, si è ritenuto di maggiore tutela per la Società elencare ugualmente la fattispecie disciplinata dal TUF tra quelle rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

⁵La norma in esame, originariamente contenuta nell'art. 2624 del Codice Civile, è stata collocata all'interno del Decreto Legislativo. 27 gennaio 2010, n. 39 (D.Lgs. 39/2010) che ha attuato la direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti. Nessuna modifica ha invece interessato l'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 che continua a richiamare l'art. 2624 c.c., formalmente abrogato. Intervenendo sulla questione della possibilità di continuare a ricomprendere il delitto in parola nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che "va esclusa la responsabilità da reato dell'ente, in riferimento a fatti di reato concernenti la falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, dopo l'abrogazione delle norme previste dagli art. 2624 c.c. e 174 bis D.Lgs. n. 58 del 1998, ad opera del D.Lgs. 39/ 2010, che ha riformulato le ipotesi di reato delle false relazioni nelle società di revisione" (sentenza n. 34476 del 23 giugno 2011). Nondimeno, non essendoci unanimità di opinioni sul punto, si è ritenuto di maggiore tutela per la Società elencare ugualmente la fattispecie in esame tra quelle rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

- prostituzione minorile (art. 600**bis** c.p.),
- pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.),
- detenzione di materiale pornografico (art. 600**quater** c.p.),
- pornografia virtuale (art. 600 *quater* 1 c.p.),
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600**quinqües** c.p.),
- tratta di persone (art. 601 c.p.),
- acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.),
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.),
- adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.);

j) **abusi di mercato (art. 25**sexies**)** (c.d. “Market Abuse”)

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF),
- manipolazione di mercato (art.185 TUF),
- abuso di informazioni privilegiate (art. 187 *bis* TUF),
- manipolazione di mercato (art.187 *ter* TUF);

k) **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25**septies**)**

- omicidio colposo (art. 589 c.p.),
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);

l) **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25**octies**)**

- ricettazione (art. 648 c.p.),
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.),
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.),
- autoriciclaggio (648 *ter*. 1 c.p.);

m) **reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 *novies*)**

- art. 171 co. 1 lett. a) *bis* e 3, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della L. 633/1941;

n) **reato di cui all’art. 377 *bis* c.p. (art. 25 *decies*)**⁶

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;

o) **reati ambientali di cui al D.Lgs. 121/2011 e alla Legge 68/2015 (art. 25 *undecies*)**⁷ quali:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.),
- distruzione o deterioramento significativo di un habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.),
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art.137, co. 3 TUA)⁸,

⁶ L’art. 377 bis c.p. così dispone “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni*”.

⁷ Articolo così modificato dalla Legge 22 maggio 2015 n. 68.

⁸ TUA è l’acronimo di “*Testo Unico dell’Ambiente*” espressione con cui si indica il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – come più volte modificato - recante “*Norme in materia ambientale*”.

- superamento valori limite in caso di scarico di acque reflue industriali (art.137, co. 5, primo periodo TUA),
- scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (art.137, co. 13 TUA),
- scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 del TUA (art. 137, co. 2 TUA),
- scarichi di acque reflue industriali oltre i limiti, più restrittivi fissati dalle Regioni (art.137, co. 5, secondo periodo TUA),
- mancata osservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art.137, co. 11 TUA),
- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione (art. 256, co.1, lettera a TUA),
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6, primo periodo TUA),
- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione (art. 256, co. 1, lettera b TUA),
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo TUA),
- effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5 TUA),
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata con destinazione della discarica, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo TUA),
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (art. 257, co. 1 TUA),
- inquinamento, tramite sostanze pericolose, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (art. 257, co. 2 TUA),
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo TUA),
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, co.1 TUA),
- attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti (art. 260, co.1 TUA)
- attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, co. 2 TUA),
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6 TUA),
- omissione, in caso di rifiuti pericolosi, di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri — Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Uso, durante il trasporto di rifiuti pericolosi di un certificato

di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260-bis, co. 7, secondo e terzo periodo TUA),

- accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo periodo TUA),
- accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, secondo periodo TUA),
- violazione dei limiti di emissione e prescrizioni stabilite da autorizzazione, Allegati TUA, dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279 co. 5 TUA),
- violazione delle disposizioni in materia di cessazione dell'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono (art. 3, co. 6 L. 549/1993)⁹,
- sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare (art. 9, co. 1 D.Lgs. 202/ 2007)¹⁰,
- sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare (art. 8, co.1 D.Lgs. 202/2007),
- sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare in caso di danni gravi o permanenti alla qualità delle acque (art. 9, co. 2 D.Lgs. 202/2007),
- sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare in caso di danni gravi o permanenti alla qualità delle acque (art. 8, co. 2 D.Lgs. 202/2007),
- reati di cui alla L. 150/ 1992 recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Convenzione CITES),¹¹
- inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.),
- disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.),
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinqies* c.p.),
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.),
- delitti associativi aggravati dalla circostanza di essere finalizzate alla commissione di delitti contro l'ambiente (art. 452 *octies* c.p.);

p) reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*)

- introdotto dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, in attuazione della Direttiva 2009/52/CE che ha introdotto norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

q) reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*)

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)¹²;

⁹ L. 28 dicembre 1993 n. 549 recante “*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*”.

¹⁰ Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 recante “*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*”.

¹¹ Si omette l'elenco dettagliato dei suddetti reati in ragione della assoluta estraneità ed irrilevanza delle relative fattispecie per l'attività svolta dal Consorzio.

r) reato di inosservanza delle sanzioni interdittive comminate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 previsto dall'art. 23 del medesimo Decreto;

s) reati previsti dalla Legge 146/2006 (c.d. "reati transnazionali")¹³:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.),
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.),
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309),
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter e 5, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286),
- traffico di migranti (Art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter, 5, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286),
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

t) reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo (art. 25 quaterdecies):

- Frode in competizioni sportive (Art. 1 Legge 401/1989),
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4 Legge 401/1989)

u) reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)¹⁴:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 co. 1 e 2 bis Dlgs 74/2000),
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 Dlgs 74/2000),
- Dichiarazione infedele (art. 4 Dlgs 74/2000),
- Omessa dichiarazione (art. 5 Dlgs 74/2000),
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 co. 1 e 2 bis Dlgs 74/2000),
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 Dlgs 74/2000),
- Indebita compensazione (art. 10 quater Dlgs 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 Dlgs 74/2000),¹⁵

¹² La norma in esame, originariamente contenuta nell'art. 3 della Legge 654/1975 è stata collocata all'interno del Codice Penale a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 1 marzo 2018 n. 21, in vigore dal 6 aprile, 2018 che ha introdotto disposizioni per l'attuazione del c.d. "Principio della riserva di codice nella materia penale". La norma in questione ha infatti abrogato l'art. 3 della Legge 654/1975 ed introdotto nel codice penale l'art. 604 bis che ne riproduce il contenuto. Nessuna modifica ha invece interessato l'art. 25-terdecies del DLgs. 231/2001 che continua formalmente a richiamare la norma ormai abrogata. In considerazione dei principi operanti in materia penale, pertanto, si potrebbe dubitare della possibilità di continuare a comprendere il reato in questione nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente. Si è ritenuto di maggiore tutela per la Società continuare ad elencare il reato in questione tra quelli rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001. Ciò anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 8 co. 1 del Decreto Legislativo 1 marzo 2018 n. 21 che così dispone: "...dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale (...)".

¹³ L'art. 3 della Legge 146/2006 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" definisce reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

¹⁴ Ai sensi Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, in relazione ai reati di cui agli Artt. 4, 5 e 10 bis del D. Lgs 74/2000, le sanzioni previste dal D. Lgs 231/2001 si applicano se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000.

¹⁵ L'art. 25 quinquiesdecies, come modificato dal D. Lgs 75/2020 precisa che i reati di cui agli artt. 4, 5 e 10 bis del D. Lgs 74/2000 assumono rilevanza ai fini della "responsabilità 231" qualora commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a Euro 10.000.000.

- v) **reati di contrabbando di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (art. 25 sexdecies)¹⁶:**
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282);
 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283),
 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284),
 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285),
 - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286),
 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287),
 - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288),
 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289),
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290),
 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291),
 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis),
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater),
 - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 291 ter)
 - Altri casi di contrabbando (art. 292).

Le categorie sopra elencate potranno essere incrementate da ulteriori fattispecie meritevoli di tutela, attraverso specifiche previsioni normative.

Per una descrizione analitica delle fattispecie di reato ivi elencate, si rinvia all'**Allegato 2**.

1.5 Reati commessi all'estero

Al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo, l'art. 4 del D.Lgs. 231/2001 dispone che nei casi e alle condizioni previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale¹⁷, l'ente avente nel territorio dello Stato la sede principale può essere chiamato a rispondere anche in relazione a reati commessi all'estero.

Tale responsabilità sussiste se ricorrono i seguenti presupposti:

- (i) il reato deve essere stato commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- (ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dalla normativa;
- (iv) lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto non procede in autonomia a perseguire il reato.

1.6 Regime sanzionatorio

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono graduate in base alla gravità della condotta criminosa.

Quale conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, il D.Lgs. 231/2001 prevede a carico degli enti le seguenti sanzioni amministrative:

- Sanzioni pecuniarie
- Sanzioni interdittive

¹⁶ Violazioni costituenti reato quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila ai sensi dell'articolo 1, comma 4, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, oltre che nelle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, da ritenersi fattispecie autonome di reato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, d.lgs. cit.) d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

¹⁷ Disciplinanti, rispettivamente, Reati commessi all'estero (art. 7 c.p.); Delitto politico commesso all'estero (art.8 c.p.), Delitto comune del cittadino all'estero (art. 9 c.p.) e Delitto comune dello straniero all'estero (art. 10 c.p.)

- Confisca
- Pubblicazione della sentenza

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 231/2001, **la sanzione pecuniaria** è obbligatoriamente applicata in ogni ipotesi di illecito amministrativo dipendente da reato.

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. Poiché, ai sensi della norma succitata, l'importo di una quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro ne consegue che, la sanzione pecuniaria applicabile ad un ente nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui al D.Lgs. 231/2001 può variare da un minimo di 25.800 ad un massimo di 1.549.000,00 euro da commisurare in relazione:

- alla gravità del fatto;
- al grado della responsabilità dell'ente;
- all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente¹⁸.

CiAl

Si evidenzia altresì che ai sensi dell'art. 12 co. 1 del D.Lgs. 231/2001, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a 103.291 euro se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

È invece prevista la riduzione della sanzione pecuniaria da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle precedenti lettere, ai sensi dell'art. 12 co. 2 del D.Lgs. 231/2001, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può però essere inferiore a 10.329 euro.

Ai sensi dell'art. 9 co. 2 del D.Lgs. 231/2001, **le sanzioni interdittive** possono consistere:

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi;

Come precisato dall'art.13 del D.Lgs. 231/2001, le sanzioni interdittive (la cui durata può variare dai 3 mesi ai 2 anni) sono accessorie a quella pecuniaria ed eventuali. Esse, infatti, si applicano esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste¹⁹ e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

¹⁸ Si ricorda che ai sensi dell'art. 10 co. 4 del D.Lgs. 231/2001 non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

¹⁹ Tra cui, ad esempio, reati contro la Pubblica Amministrazione, delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, reati tributari.

b) reiterazione degli illeciti²⁰.

In merito ai criteri di scelta delle sanzioni interdittive da applicare all'ente, l'art. 14 del D.Lgs.231/2001 precisa che tali sanzioni hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente.

Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri per la commisurazione della sanzione pecuniaria (art. 11 del D.Lgs. 231/2001), tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Per quanto concerne in particolare il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la norma in esame stabilisce che tale divieto può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni, mentre per ciò che concerne l'interdizione dall'esercizio di un'attività, l'art. 14 del Decreto precisa che l'applicazione di tale sanzione comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività²¹.

In proposito è opportuno evidenziare che, ai sensi della succitata norma, l'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata²².

CiAI

Nei casi più gravi, le sanzioni interdittive possono essere applicate in via definitiva. In particolare, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 231/2001, può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il giudice può, invece, applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. Infine, la norma in esame dispone che qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'art. 17 del Decreto sulla riparazione delle conseguenze del reato.

In proposito, in considerazione della rilevanza pratica che può assumere la norma si ricorda che ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 231/2001, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

In tema di sanzioni interdittive assumono rilievo le novità introdotte dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3 già citata in precedenza (v. par. 1.2).

Il provvedimento in esame, infatti, ha inasprito le sanzioni interdittive per alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione, prevedendo l'applicazione di una differente forbice edittale a seconda della qualifica del soggetto colpevole.

²⁰ Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi di cui all'art. 12 co. 1 del D. Lgs. 231/2001 succitato.

²¹ Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

²² Si ricorda che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 231/2001, se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Ai sensi della stessa norma, La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Segnatamente, è prevista l'applicazione di sanzioni interdittive da 4 a 7 anni se il reato è commesso da un soggetto apicale e da 2 a 4 anni se il reato è commesso da un soggetto subordinato
Tale aumento tuttavia non opera qualora l'ente *"prima della sentenza di primo grado si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modello organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

Da rilevare, inoltre, il ricorso, sempre più frequente, del legislatore ad affiancare alle sanzioni amministrative di natura pecuniaria anche le sanzioni interdittive.

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 231/2001, nei confronti dell'ente, con la sentenza di condanna, è sempre disposta **la confisca** del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. La norma in esame dispone altresì che nei casi in cui non può essere eseguita la confisca del prezzo o del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 231/2001, **la pubblicazione della sentenza** può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.

Da ultimo, in relazione al regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 è necessario ricordare le previsioni del Decreto in tema di pluralità di illeciti e di prescrizione.

In merito al primo aspetto, si ricorda che ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 231/2001, quando l'ente è responsabile in relazione ad una **pluralità di reati** commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

La norma in esame dispone altresì che in tali casi, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

In merito al secondo aspetto, si ricorda che ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 231/2001, le sanzioni amministrative **si prescrivono** nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato. La prescrizione è interrotta dalla richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e dalla contestazione dell'illecito amministrativo.

Da ultimo, in merito al regime sanzionatorio ivi esaminato è opportuno segnalare le norme di cui agli articoli 28 -31 del D. Lgs 231/2001 dedicate dal Decreto a disciplinare la responsabilità amministrativa dell'ente nei casi di **trasformazione, fusione, scissione o cessione dell'ente**.

In particolare, nel caso di trasformazione, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto²³.

Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. L'obbligazione del cessionario è

²³ L'art. 30 del D. Lgs. 231/2001, che disciplina tale aspetto, fa salvo quanto previsto dal comma 3 ai sensi del quale *"le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso"*. Il comma 2 richiamato dalla norma prevede che *"gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato"*.

limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

Da quanto sopra ne consegue che la responsabilità è e rimane legata al *business* o a quel settore del *business* in relazione al quale il reato è stato commesso.

Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà nel caso in cui la commissione dei reati sopra indicati avvenga nelle forme del solo **tentativo**.

1.7 Esclusione della responsabilità

Come anticipato, poiché l'obiettivo della normativa in esame non è solo quello di sanzionare, in via amministrativa, l'ente per la commissione dei reati ivi elencati, ma anche quello di prevenire la commissione di tali reati, il legislatore, in presenza di determinati presupposti, ha previsto, in alcune ipotesi, un'esimente generale e, in altre, una riduzione di pena.

CiAI

In particolare, l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa in oggetto, prevede un'ipotesi specifica di esenzione da detta responsabilità dell'ente qualora l'ente dimostri:

- a) che l'organo dirigente **ha adottato ed efficacemente attuato un Modello** di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) che il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, è stato affidato a uno specifico **Organismo di Vigilanza**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) che le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente il Modello** di organizzazione e gestione;
- d) che **non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'esclusione della responsabilità opera qualora le predette condizioni ricorrano, nel loro complesso, al momento della commissione del reato. Tuttavia, anche l'adozione e l'attuazione del Modello avvenute in un momento successivo alla commissione del reato possono avere effetti positivi in ordine alle sanzioni irrogabili all'ente (artt. 12, comma 3, 17, comma 1, lett. c), e 18, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 succitati) come si vedrà in appresso al capitolo 1.8.

1.8 Modelli di organizzazione, gestione e controllo

I Modelli organizzativi hanno pertanto una **duplice funzione**: quella di prevenire la commissione di reati - che risulta meno agevole dopo l'introduzione della specifiche cautele procedurali e di controllo previste dai Modelli - e quella di evitare che le conseguenze di tali reati possano ricadere sull'ente nel caso in cui le fattispecie delittuose dovessero comunque verificarsi (ipotesi che non si può evidentemente escludere).

La *ratio* sottesa alla norma presuppone che i comportamenti individuali abbiano **fraudolentemente eluso** le procedure aziendali e che, pertanto, si possa operare una netta distinzione tra **volontà dell'ente** (manifestata attraverso l'adozione delle procedure e del Modello organizzativo) e **volontà dei singoli soggetti**.

Infatti in caso di instaurazione di un procedimento penale:

- l'adozione del Modello - prima della commissione del reato - rappresenta condizione necessaria affinché l'ente possa essere assolto (un ente privo di Modello non potrà in alcun modo esimersi dalla responsabilità per il fatto di reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio),
- l'adozione del Modello consente di escludere l'applicazione delle sanzioni interdittive con la conseguente applicazione delle sole sanzioni pecuniarie;

- l'adozione del Modello comporta la riduzione della sanzione pecuniaria da un terzo alla metà;
- l'adozione del Modello determina la sospensione delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria in via preventiva.

La normativa definisce, inoltre, i **requisiti dell'efficace attuazione del Modello**:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 definisce il **contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione** stabilendo che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, tali modelli devono:

- **individuare le attività** nel cui ambito possono essere commessi reati;
- **prevedere specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione dei reati;
- **prevedere obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- possedere i requisiti richiesti dall'art 30 del D.Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza²⁴.

CiAI

²⁴ L'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 così statuisce "1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

In ogni caso, come sopra evidenziato, la responsabilità amministrativa dell'ente è esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.9 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti

Il D.Lgs. 231/2001 prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

Confindustria ha definito le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, "Linee guida di Confindustria").

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

CIAL

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali quali un codice etico con riferimento ai reati ex D.Lgs. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Le Linee guida di Confindustria, sulla base delle quali CIAL ha adottato il proprio Modello 231, sono state giudicate dal Ministero della Giustizia "idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 231/2001".

CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE DEL CONSORZIO

2.1 CIAL

Il Consorzio imballaggi Alluminio è stato costituito nel novembre del 1997 in ottemperanza all'art. 40 del D.Lgs. 22/1997 (c.d. "Decreto Ronchi) – successivamente abrogato e sostituito dall'art. 223 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. "Codice dell'Ambiente") - al fine di adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio, di ripresa degli imballaggi in alluminio usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio in alluminio secondari e terziari su superfici private e per l'adempimento dell'obbligo del ritiro, su indicazione di CONAI, dei rifiuti di imballaggio in alluminio conferiti dal servizio pubblico.

Al pari degli altri consorzi di filiera costituiti in attuazione della normativa in materia ambientale, CIAL ha personalità giuridica di diritto privato. Il Consorzio, che non ha scopo di lucro, è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico).

Segnatamente, il vigente statuto del Consorzio - approvato dall'Assemblea straordinaria di CIAL il 27 ottobre 2017 - è stato approvato dai suddetti ministeri con decreto 8 marzo 2018, pubblicato in GURI-serie generale – n. 80 del 6 aprile 2018.

Alle disposizioni dello Statuto relative all'organizzazione del Consorzio e allo svolgimento delle proprie attività è stata data attuazione mediante il "Regolamento di attuazione dello Statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio" (il "Regolamento CIAL") nel testo approvato dall'Assemblea straordinaria di CIAL il 27 ottobre 2017 e comunicato ai competenti ministeri.

Ai sensi dell'art. 2 dello statuto, al Consorzio devono aderire al Consorzio le seguenti imprese:

- ❑ fornitori di alluminio destinato alla fabbricazione di imballaggi in alluminio comprendenti i produttori e gli importatori ("Produttori");
- ❑ fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi in alluminio vuoti («Trasformatori»);

Possano partecipare al Consorzio le seguenti imprese:

- ❑ commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti, importatori di imballaggi in alluminio pieni ("Utilizzatori");
- ❑ recuperatori e riciclatori di rifiuti di imballaggio in alluminio, che non corrispondono alla categoria dei Produttori, come definite ai sensi dell'art. 218, comma 1, lettere l), m), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 («Recuperatori» e «Riciclatori»), previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi, secondo criteri e modalità determinati nel Regolamento CIAL.



I trasformatori e gli utilizzatori di imballaggi costituiti da materiali compositi partecipano o possono partecipare al Consorzio qualora il materiale prevalente nella tipologia di imballaggio da essi prodotta o utilizzata sia costituito dall'alluminio, secondo criteri e modalità determinati nel Regolamento CIAL.

6. Le imprese che esercitano le attività proprie di più categorie di consorziati sono inquadrate nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità determinati con regolamento da adottarsi a norma dell'art. 19 dello Statuto consortile. La stessa disposizione si applica in caso di società controllate e collegate.

7. La ripartizione delle quote consortili è disciplinata dall'art. 4 dello Statuto.

Lo statuto del CIAL suddivide le imprese aderenti al Consorzio nelle seguenti categorie:

- a. Produttori
- b. Trasformatori
- c. Utilizzatori
- d. Recuperatori e Riciclatori

La categoria dei Recuperatori e Riciclatori è, a sua volta, articolata nelle seguenti sottocategorie:

- d.1) Recuperatori
- d.2) Riciclatori

Al CIAL aderiscono attualmente 251 consorziati (dato aggiornato all'11 dicembre 2020).

Il numero dei consorziati è illimitato

Il Consorzio ha la propria sede legale ed operativa a Milano, via Pompeo Litta n. 5.

2.2 Modello di governance

CIAL è amministrato da un **Consiglio di Amministrazione** composto da 10 membri (art. 12 dello Statuto) nominati dall'Assemblea in rappresentanza dei consorziati nella proporzione stabilita dallo Statuto.

I consiglieri possono durare in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio; in particolare, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutte le operazioni che ritenga necessarie ed opportune per l'attuazione ed il conseguimento degli scopi consortili (art. 12 dello Statuto).

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti il **Presidente** ed il **Vice Presidente** assicurando il principio di rotazione turnaria tra le categorie dei Produttori e dei Trasformatori.

Il principio di rotazione turnaria può essere derogato unicamente se tutti i consiglieri della categoria cui spetta la Presidenza rinunciano. Il Presidente ed il Vicepresidente non possono appartenere alla medesima categoria.

I soggetti nominati durano in carica fino alla cessazione del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

Al **Presidente** del Consiglio di Amministrazione spetta a) la rappresentanza del Consorzio, b) la firma sociale; c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, d) la rappresentanza del Consorzio con le Pubbliche amministrazioni, e) l'attuazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione, f) la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, g) il compito di accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio e h) il compito di conferire, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti (art. 13 dallo Statuto).

In caso di assoluta urgenza e conseguente impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di Amministrazione, il Presidente può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tale caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

In caso di assenza dichiarata o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice-Presidente. I compiti e le funzioni del **Vice-Presidente** sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Rientra tra le funzioni del Consiglio di Amministrazione anche la nomina e la revoca del **Direttore Generale**, le cui prerogative sono indicate all'art. 17 dello Statuto.

Con delibera del 9 novembre 2018, Il Consiglio di Amministrazione di CIAL ha nominato l'attuale Direttore Generale, conferendogli il potere di compiere ogni atto di ordinaria amministrazione utile o necessario al raggiungimento degli scopi consortili, nei limiti di budget e nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio.

In particolare, al Direttore Generale è stato conferito, tra gli altri, il potere di stipulare accordi, contratti e convenzioni con persone fisiche e giuridiche – comprese pubbliche amministrazioni – per la durata e nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consorzio ha, tra i propri organi, il **Collegio Sindacale**, composto di tre membri effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti sono designati di concerto dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero dello Sviluppo Economico (Art. 15).

Gli altri componenti effettivi e supplenti sono eletti dall'Assemblea tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili. Il Collegio Sindacale provvede alla nomina del Presidente tra i propri membri. I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi e posso essere rieletti.

Spetta al Collegio Sindacale:

- a) controllare la gestione del Consorzio,
- b) vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto CIAL e del Regolamento CIAL, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento ed esercita tutte le funzioni che gli spettano ai sensi del Codice Civile,
- c) redigere annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo e d) riferire all'Assemblea, con apposita relazione, circa il bilancio preventivo annuale e triennale.

2.3 Assetto organizzativo

Il Consorzio ha definito il proprio assetto organizzativo attraverso l'assegnazione di **responsabilità funzionali** e la definizione di **riporti gerarchici**, evidenziati a mezzo di organigramma "consortile" e dell'organigramma "sicurezza".

Attribuzione dei poteri di impegno e spesa

L'attribuzione dei poteri di impegno e spesa è attuata in conformità alle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione. Tali deleghe definiscono un sistema di poteri che tende ad assicurare l'equilibrio dei poteri assegnati, la insussistenza di situazioni di concentrazione di poteri o di assegnazione di poteri non compatibili alle singole funzioni.

Sistema di controllo di gestione delle risorse finanziarie

Il team direzionale ha predisposto un sistema di controllo di gestione delle risorse finanziarie del Consorzio che prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire oltre alla verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando a definire in maniera chiara e conoscibile le risorse a disposizione delle singole funzioni aziendali attraverso la definizione e programmazione del budget, nonché a rilevare eventuali scostamenti rispetto a quanto preventivato nel budget attraverso la consuntivazione

CIAL

Al fine di conseguire gli obiettivi sopra menzionati, il Consorzio si è munito di una serie di procedure, quali, in particolare:

- Regolamento interno
- Regolamento trasferite e missioni
- Procedura cassa
- Procedura banche
- Procedura pagamenti
- Procedura finanziamenti
- Procedura assegnazione beni ai dipendenti
- Convenzione CIAL - CONAI
- Specifica tecnica unica imballaggi in alluminio: immesso, riciclo, recupero energetico
- Allegato Tecnico Alluminio all'Accordo Quadro Anci Conai
- Convenzione tipo per la gestione dei rifiuti di imballaggi in alluminio e f.m.s.
- Convenzione tipo per la selezione ed il conferimento dei rifiuti di imballaggi in alluminio in impianti di trattamento rifiuti
- Convenzione tipo per la selezione ed il conferimento dell'alluminio da residui di combustione rifiuti
- Condizioni tecnico-economiche per il ritiro di tappi e capsule in alluminio
- Procedure del sistema di gestione integrato (Qualità, Ambiente, Sicurezza)
- Scelta del contraente e Condizioni Generali di vendita
- Procedura Affidamento e Gestione del Credito Clienti, Gestione Svalutazione del Credito
- Procedura Acquisizione di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali"

Il Consorzio provvede a distribuire periodicamente al proprio personale la normativa interna e le altre informazioni rilevanti - ivi incluse le comunicazioni interne aventi ad oggetto la descrizione della struttura di CIAL, dei ruoli e delle responsabilità e le procedure adottate - anche tramite il sistema di rete locale.

Le unità organizzative del Consorzio sono descritte nei Protocolli allegati al Modello.

CAPITOLO 3 - METODOLOGIA DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

3.1 Premessa

Il Modello organizzativo è stato predisposto tenendo conto delle tipologie di reato attualmente contemplate dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare, ai fini che precedono, il Consorzio ha inteso avviare una serie di attività volte ad elaborare e redigere il proprio modello organizzativo in conformità ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e in maniera coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* e con le indicazioni contenute nelle linee guida emanate da Confindustria.

In particolare, il processo di attività funzionali allo studio, elaborazione e redazione da parte del Consorzio del proprio Modello è stata svolta da un gruppo di lavoro formato da personale del Consorzio stesso e da consulenti esterni.

La metodologia seguita nella predisposizione del Modello tiene conto della giurisprudenza ad oggi formatasi sul D.Lgs. 231/2001 che impone di individuare le "aree sensibili" o "a rischio" - cioè quei processi e quelle attività aziendali in cui potrebbe manifestarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati - mediante una visione organizzativa e di controllo dei fenomeni aziendali, non essendo ritenuta sufficiente la sola analisi giuridica e formale.



In tale ottica, il Consorzio ha elaborato un programma di attività (di seguito "Progetto") volto a definire e redigere un Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto richiesto dalla normativa e suggerito dalla giurisprudenza.

Le attività previste nel progetto sono state svolte da un *team* di lavoro composto da consulenti esterni nelle figure di una primaria società di consulenza e di importanti studi legali specializzati nel settore, di concerto con un team interno del Consorzio appositamente costituito.

Si riportano di seguito le fasi di realizzazione del progetto:

<i>Fasi</i>	<i>Attività</i>
<i>Fase 1</i>	<p><i>Pianificazione e avvio del progetto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Esame della struttura organizzativa e di controllo:</i> esame della <i>governance</i>, delle deleghe, dei poteri, della ripartizione dei compiti e delle responsabilità, analisi storica, verifica dell'esistenza di controlli di linea adeguati e di controlli indipendenti, analisi del sistema di emanazione delle normative interne e delle modalità di formalizzazione dei processi; • <i>Identificazione preliminare delle aree di rischio:</i> individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati considerati dal D.Lgs. 231/2001 e individuazione dei responsabili, ovvero delle persone che, in base alle funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle attività sensibili e dei controlli (Key Officer); • <i>Organizzazione delle interviste:</i> organizzazione di interviste mirate con i Key Officer.
<i>Fase 2</i>	<p><i>Valutazione e integrazione dei controlli</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Effettuazione delle interviste e raccolta delle informazioni:</i> verifica, con i Key Officer, delle procedure, delle prassi e dei controlli in essere, per accertare la rispondenza alle esigenze di salvaguardia della Società dai rischi derivanti dalla commissione di reati, nelle aree evidenziate come "sensibili"; • <i>Valutazioni dei controlli ed eventuali integrazioni:</i> riepilogo del quadro complessivo emerso dalle interviste ai Key Officer e dei risultati dell'analisi organizzativa; riepilogo di situazioni di possibili "gap" e di necessità di interventi procedurali e organizzativi a rafforzamento del sistema di controllo.

Fasi	Attività
Fase 3	<p>Elaborazione della documentazione</p> <p>Predisposizione dei documenti che descrivono il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, coerente con le linee guida e con le pronunce giurisprudenziali in materia. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modello organizzativo; • Codice Etico; • Reati Presupposto; • Matrice attività /reati; • Protocolli – Parti Speciali (chiamate anche “Procedure 231”), dedicate alle singole attività sensibili identificate; • Sistema disciplinare; • Regolamento dell’Organismo di Vigilanza.
Fase 4	<p>Approvazione della documentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esame e validazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio; • Delibere di Consiglio; • Rendicontazione in Assemblea. • Training

Analogo processo è stato seguito in fase di revisione.

Pianificazione e avvio del progetto

Allo scopo di verificare la coerenza dei principali elementi organizzativi, è stata preliminarmente effettuata l’analisi del quadro di controllo del Consorzio.

L’analisi ha compreso l’esame di quanto di seguito descritto:

1. organigramma del Consorzio;
2. attività, ruoli e responsabilità di tutte le principali unità organizzative;
3. segregazione dei compiti;
4. modalità di attribuzione di deleghe e poteri;
5. modalità di formulazione e di diffusione delle norme interne;
6. tracciabilità e verificabilità ex post delle attività di processo tramite adeguati supporti documentali/informativi.

È stata effettuata l’analisi dell’operatività del Consorzio al fine di individuare le **attività sensibili** nell’ambito delle quali sia possibile commettere i **reati**. In particolare, il processo per la predisposizione del *risk assessment* è stato curato, da un gruppo di lavoro nominato dal Consorzio che, a sua volta, si è avvalso del supporto di una primaria società di consulenza in fase di prima adozione del Modello e di un consulente aziendale esperto in materia di responsabilità “ex 231” in fase di revisione e, in entrambi i casi, di importanti studi legali specializzati nel settore. Si è quindi proceduto ad identificare i **responsabili dei processi o delle attività sensibili**, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi o attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (di seguito, “*Key Officer*”), e ad organizzare, con tali soggetti, interviste mirate alla raccolta di informazioni aggiornate sullo stato dei processi e dei controlli.

Le attività individuate come sensibili e i possibili reati sono stati quindi associati alle funzioni consortili preposte in una **Matrice (Allegato 3)**, che costituisce il presupposto di base della costruzione del Modello nella sua versione attuale e la realizzazione di quanto indicato dalla normativa (art. 6 del D.Lgs. 231/2001) e dalle linee guida di riferimento.

L'analisi preliminare dei processi consortili ha permesso al Consorzio di escludere le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi alcune delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs.231/2001, in quanto non attinenti con l'attività consortile.

In particolare, in considerazione dell'attività attualmente svolta, il Consorzio ha ritenuto non rilevanti i seguenti gruppi di reati: reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ex art. 25 *bis* del Decreto; reati con finalità di terrorismo ed eversione ex art. 25 *quater* del Decreto; pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ex art. 25 *quater 1* del Decreto; reati contro la personalità individuale ex art. 25 *quinqies* del Decreto; reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato ex art. 25 *sexies* del Decreto; reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 25 *octies*; reati in materia di violazione del diritto d'autore ex art. 25 *novies*, reati transnazionali ex Legge 146/2006 nonché reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo art. 25 *quaterdecies*, xenofobia, razzismo e contrabbando.

CIAL

Il Consorzio si impegna a svolgere un continuo monitoraggio sulla propria attività, sia in relazione ai reati su elencati, sia in relazione a possibili modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 231/2001. Il Consorzio si impegna altresì a valutare l'opportunità di integrare il presente Modello qualora dovesse emergere, con riferimento alla propria attività, la rilevanza di uno o più dei reati di cui al paragrafo precedente o di eventuali nuove fattispecie di reato che il Legislatore ritenesse di inserire nel "corpus" del D.Lgs.231/2001.

Valutazione e integrazione dei controlli

Obiettivo delle interviste è stato quello di verificare, per ogni processo o attività sensibile individuato nelle fasi precedenti, la **sussistenza di procedure e controlli** atti a prevenire la commissione di reati. Inoltre, le interviste hanno avuto l'obiettivo di evidenziare eventuali ulteriori attività sensibili oltre a quelle già rilevate.

Terminate le interviste, si è provveduto a riepilogare le **risultanze definitive dell'analisi**, in termini di attività sensibili, processi e controlli. Sono state inoltre individuate alcune attività di miglioramento degli aspetti di processo e controllo, nonché possibilità di interventi migliorativi su responsabilità e ruoli affidati alle singole funzioni.

Elaborazione della documentazione

Nell'ultima fase è stata messa a punto la documentazione che illustra il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 di CIAL, articolato in tutte le sue componenti, secondo le disposizioni del Decreto e le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria.

L'iter descritto nel presente paragrafo è stato seguito anche in occasione degli aggiornamenti apportati al Modello nella sua attuale versione.

3.2 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il D.Lgs. 231/2001 attribuisce un valore discriminante all'adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.

CIAL ha predisposto un Modello che, sulla scorta delle indicazioni fornite dai codici di comportamento redatti da Confindustria e delle indicazioni derivanti dalle pronunce giurisprudenziali in materia, tiene conto della propria realtà e della propria storia, in coerenza con il sistema di *governance* del Consorzio.

Il Modello risulta fondato sui seguenti elementi:

- a) Individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs.231/2001 e implementazione dei sistemi di controllo in grado di presidiare le aree stesse. A tale proposito è stata redatta la **Matrice attività / reati (Allegato 3)**.

Definizione degli standard di controllo e dei protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni del Consorzio, nell'ambito delle attività sensibili individuate e in relazione ai reati da prevenire e, segnatamente, dei (i) reati contro la Pubblica Amministrazione, (ii) reati societari, (iii) reati di omicidio colposo e di lesioni gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, (iv) delitti informatici e di trattamento illecito dei dati, (v) reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, (vi) reati ambientali e (vii) reati tributari (**Allegato 4**).

- b) Promozione, nell'ambito della propria comunicazione interna, dei temi legati all'area comportamentale del personale e alla divulgazione all'interno e all'esterno della struttura consortile dei principi contenuti nel Modello. Il processo descritto si esplica tramite l'introduzione di:

- un **piano di formazione e comunicazione al personale** dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con il Consorzio;
- un **programma di verifiche periodiche** sulle attività sensibili e sui relativi *standard* di controllo;
- un **sistema disciplinare** atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello (**Allegato 5**);

- c) Istituzione dell'**Organismo di Vigilanza** responsabile della manutenzione e dell'aggiornamento del Modello;

- d) Adozione e diffusione del **Codice Etico (Allegato 1)** in coerenza con la *mission* e l'attività del Consorzio.

Le previsioni contenute nel presente **Modello** sono coerenti con quelle del **Codice Etico**, pur avendo, il primo, specifiche finalità in ottemperanza al D.Lgs. 231/2001.

Il **Modello** risponde infatti a specifiche previsioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati, mentre il **Codice Etico** rappresenta uno strumento adottato da CIAL e suscettibile di autonoma applicazione sul piano generale, allo scopo di esprimere dei principi di deontologia "aziendale" che il Consorzio riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti gli Amministratori, i dipendenti e collaboratori.

CAPITOLO 4 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 L'Organismo di Vigilanza di CIAL

In base a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, il Consorzio può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati se il suo Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, ha affidato i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento a un **organismo dotato di autonomi poteri di controllo**.

Le Linee Guida di Confindustria individuano quali requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza **l'autonomia, l'indipendenza, la professionalità e la continuità di azione**.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, tenendo conto delle evoluzioni interpretative sviluppate da Confindustria e delle caratteristiche e dimensioni della

propria struttura organizzativa, CIAL intende identificare il proprio Organismo di Vigilanza (di seguito "Organismo di Vigilanza" o "OdV") in un organo collegiale misto, composto da tre membri e precisamente:

- da un professionista esterno al Consorzio, con competenza e comprovata esperienza in materie penalistiche attinenti ai compiti assegnati all'OdV;
- da due membri in possesso, in ragione delle loro competenze ed esperienze professionali, di una approfondita conoscenza dei sistemi consortili, del loro funzionamento - anche dal punto di vista amministrativo ovvero civilistico - nonché delle tematiche ambientali.

L'OdV così nominato elegge un Presidente tra i suoi membri esterni e provvede a dotarsi di un proprio regolamento, come meglio precisato in seguito.

La scelta dei componenti dell'OdV è stata effettuata in base a criteri conformi alle Linee Guida di Confindustria²⁵ e, in ragione della sua composizione, assicura all'OdV, contestualmente, la conoscenza e la comprensione delle dinamiche interne e il mantenimento dei requisiti di autonomia e indipendenza richiesti.

CIAL

Autonomia ed indipendenza

L'Organismo di Vigilanza deve avere piena autonomia funzionale e operativa rispetto ad ogni altro organo e funzione consortile; pertanto, è collocato in posizione di staff rispetto al Consiglio di Amministrazione, cui riporterà direttamente.

Per poter svolgere correttamente le funzioni di vigilanza e analisi, l'Organismo di Vigilanza deve poter accedere senza limitazioni a tutte le informazioni del Consorzio ritenute dallo stesso rilevanti, divenendo anche il soggetto destinatario delle eventuali segnalazioni effettuate da Amministratori, dipendenti o collaboratori di CIAL in merito a fatti, atti o eventi potenzialmente rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Ciò anche in conformità e nel pieno rispetto da parte del Consorzio delle previsioni di cui alla Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" (c.d. Legge sul Whistleblowing).

La posizione riconosciuta all'Organismo di Vigilanza nell'ambito dell'organizzazione del Consorzio è tale altresì da garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'organizzazione stessa.

Istituzione

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono nominati dal Consiglio di Amministrazione – che ne determina la durata in carica – sentito il parere del Collegio Sindacale e sono rieleggibili.

L'Organismo di Vigilanza decade dall'incarico, per scadenza del termine, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo dei tre esercizi, ma continua a svolgere le proprie funzioni in regime di c.d. *prorogatio* fino alla nomina dei nuovi componenti dell'Organismo.

Requisiti e decadenza

La nomina a componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza di determinati requisiti soggettivi di eleggibilità.

²⁵ Cfr. pag 36 delle Linee Guida di Confindustria ove si menziona "*Con riferimento, invece, alle competenze giuridiche, non va dimenticato che la disciplina in argomento è in buona sostanza una disciplina penale e che l'attività dell'OdV (ma forse sarebbe più corretto dire dell'intero sistema di controllo previsto dal decreto in parola) ha lo scopo di prevenire la realizzazione di reati. È dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali ovvero della consulenza esterna.*"

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesti l'assenza di:

- **relazioni di parentela, coniugio** (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) o **affinità** entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, membri del Collegio Sindacale e revisori esterni incaricati dal Consorzio, nonché soggetti apicali del Consorzio, e ciò non ostando alla previsione sopra precisata in materia di individuazione dei soggetti chiamati a far parte dell'Organismo di Vigilanza;
- **conflitti di interesse**, anche potenziali, con il Consorzio tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- **funzioni di amministrazione con deleghe o incarichi esecutivi** presso il Consorzio;
- **funzioni di amministrazione** – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- **rapporto di pubblico impiego** presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti la nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo;
- **sentenza di condanna o di patteggiamento**, anche non passata in giudicato, ovvero provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- **sentenza di condanna o di patteggiamento**, anche non passata in giudicato, ovvero provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, in Italia o all'estero, a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Il soggetto nominato decade automaticamente dalla carica qualora risulti sussistere a suo carico uno dei motivi di ineleggibilità qui indicati. Il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del membro decaduto

Rinuncia, sostituzione

Il membro dell'Organismo di Vigilanza che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale nonché agli altri componenti dell'OdV.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione, con propria deliberazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. I membri dell'Organismo di Vigilanza così nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

Revoca

Al fine di assicurare l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione adotta forme di tutela nei confronti dello stesso Organismo per evitare rischi di ritorsioni, comportamenti discriminatori o comunque condotte pregiudizievoli per l'attività svolta.

In particolare, l'adozione di sanzioni disciplinari (in caso riguardino dipendenti) nonché di qualsiasi atto modificativo o interruttivo del rapporto del Consorzio con l'OdV (o con i soggetti che lo compongono) è sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione e, in caso di approvazione degli interventi modificativi o interruttivi adottati senza la unanimità di decisione, ad adeguata informazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, da parte del Presidente del Collegio Sindacale, alla prima Assemblea dei consorziati.

Fermo restando quanto precede, al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza e ai suoi membri la necessaria stabilità, la revoca dell'Organismo di Vigilanza o di alcuno dei suoi membri, può avvenire

solo per giusta causa, accertata dal Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta con il Collegio Sindacale, cui partecipano anche gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza.

Remunerazione e rimborsi spese

La remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, all'atto della nomina o con successiva delibera. Ai componenti dell'Organismo di Vigilanza spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Poteri di spesa e nomina di consulenti esterni

Nello svolgimento dei compiti affidatigli, l'Organismo di Vigilanza - sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza - potrà giovare della collaborazione di tutte le funzioni, aree e strutture del Consorzio ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione. Per garantire il corretto svolgimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso e della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti.

Professionalità

La professionalità dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere assicurata, oltre che dalle peculiari competenze dei singoli membri anche dalla facoltà di avvalersi delle specifiche professionalità dei responsabili delle varie funzioni consortili nonché di consulenti esterni.

Inoltre, all'Organismo di Vigilanza saranno garantite (se del caso, anche tramite supporto esterno) le necessarie competenze in materia di attività ispettiva, con particolare riferimento al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari, oltre che all'individuazione delle frodi. Altrettanto dicasi per le competenze professionali in materia giuridica, particolarmente utili per l'individuazione delle attività a rischio di commissione di reati.

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da altro organo o funzione del Consorzio, fermo restando il potere del Consiglio di Amministrazione, quale organo dirigente di svolgere un'attività di vigilanza sulla concreta adeguatezza e funzionalità del presente Modello e, conseguentemente, di valutare, in via indiretta, l'efficienza dell'operato dell'Organismo di Vigilanza, anche in considerazione del fatto che, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello spetta all'organo dirigente del Consorzio.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve emettere e adottare un proprio regolamento interno che trasmette al Consiglio di Amministrazione per presa visione e conoscenza. Il regolamento dell'Organismo di Vigilanza prevede:

- la pianificazione delle attività e dei controlli,
- la definizione delle procedure e delle metodologie applicabili,
- la verbalizzazione delle riunioni,
- la disciplina dei flussi informativi con gli organi e le strutture del Consorzio

Per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, all'Organismo sono affidati i seguenti compiti e poteri:

Informazione e formazione

1. promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello all'interno ed all'esterno del Consorzio, eventualmente differenziando il programma informativo e prestando particolare attenzione al personale che opera nelle aree di maggior rischio;
2. promuovere la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante anche in ossequio alle previsioni di cui alla Legge sul Whistleblowing).

Vigilanza sul corretto funzionamento del Modello, sulla sua efficacia a prevenire i reati e sulla realizzazione degli interventi migliorativi

1. vigilare sul funzionamento del Modello sia rispetto alla adeguatezza dello stesso a svolgere in concreto la funzione di prevenzione della commissione dei reati sia rispetto alla sua capacità di far emergere in concreto eventuali comportamenti non conformi al Modello medesimo;
2. approvare un programma annuale di verifiche, strutturato in modo da assicurare un adeguato monitoraggio delle aree sensibili e dell'efficacia dei controlli posti in essere; le verifiche potranno essere supportate da funzioni di controllo del Consorzio o da consulenti esterni, sotto la diretta supervisione e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza;
3. nei casi in cui l'Organismo ritenga opportuno, anche attraverso l'attività di verifica, di promuovere interventi migliorativi dei sistemi di controllo e delle procedure aziendali, all'Organismo di Vigilanza compete il potere e la responsabilità di richiedere alle funzioni consortili competenti l'esecuzione degli interventi in questione;
4. verificare che i presidi organizzativi previsti per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi stessi.

Aggiornamento del Modello

1. promuovere l'aggiornamento del Modello a seguito di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto organizzativo del Consorzio; iii) modifiche normative.

Rapporti con gli altri organi di controllo

1. mantenere un periodico collegamento con il Collegio Sindacale e con gli altri organi e funzioni del Consorzio preposti ad attività di monitoraggio del sistema di controllo nonché con i soggetti esterni eventualmente incaricati della revisione legale dei conti o che comunque esercitano funzioni di sorveglianza sul Consorzio medesimo.

Rapporti con il personale del Consorzio e i collaboratori esterni

1. fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
2. promuovere la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante.

CiAI

Poteri di indagine e di intervento

1. controllare l'attività svolta dalle varie funzioni all'interno del Consorzio con il potere di accedere liberamente presso qualsiasi direzione e/o unità del Consorzio – senza necessità di consenso preventivo – per acquisire informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti e, in particolare, per controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta ed efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto per le diverse tipologie di reati di cui all'Allegato 2;
2. segnalare al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo al Consorzio;
3. promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al capitolo 5 del presente Modello.



4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi

Obblighi generali

Il corretto ed efficiente espletamento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative alle aree di rischio nonché di tutti i dati concernenti condotte anche solo potenzialmente funzionali alla commissione di reati. Per tale motivo, all'Organismo di Vigilanza deve essere dato accesso a tutti i dati ed a tutte le informazioni sopra menzionate relative a CIAI.

Pertanto devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, da parte dei soggetti apicali e dei loro sottoposti:

- i) le informazioni e la documentazione prescritte nei Protocolli con riferimento alle singole attività sensibili; le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere, per quanto di rispettiva competenza ai sensi del presente Modello (*report* riepilogativi dell'attività, monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);
- ii) le anomalie o atipicità riscontrate, le notizie utili in relazione all'effettiva attuazione del Modello, ogni altra informazione o notizia relativa all'attività del Consorzio nelle aree a rischio che l'Organismo di Vigilanza ritenga, di volta in volta, di acquisire.

Ai fini del presente Modello, inoltre, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di segnalazione, in merito a atti, fatti, comportamenti e/o eventi che possano costituire o determinare una violazione del Modello medesimo.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione e di segnalazione non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari per i prestatori di lavoro, né costituire giusta causa di revoca per i membri degli organi consortili.

Le segnalazioni di condotte non conformi al presente Modello dovranno avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello stesso; le suddette segnalazioni dovranno essere effettuate attraverso un "canale di comunicazione dedicato" che consenta all'Organismo di Vigilanza di raccogliere informazioni rilevanti rispetto alla commissione o al rischio di commissione dei reati, facilitando il flusso di segnalazioni ed informazioni verso lo stesso e permettendo all'Organismo di ricevere tempestivamente eventuali chiarimenti; in tal senso:

- il dipendente che venga a conoscenza di una violazione (o presunta violazione) del Modello deve riferirne senza indugio all’Organismo di Vigilanza ed eventualmente al proprio diretto superiore gerarchico;
- devono essere raccolte segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati; ii) a “pratiche” non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possano determinare una violazione del Modello;
- le segnalazioni potranno essere fatte pervenire all’Organismo di Vigilanza sia in forma cartacea all’indirizzo: Organismo di Vigilanza di CIAL – Via Pompeo Litta 5, Milano, con indicazione “Riservata al Presidente dell’Organismo di Vigilanza - strettamente personale” che in formato elettronico al seguente indirizzo dedicato dell’Organismo di Vigilanza odv@cial.it; a tale scopo, l’indirizzo di posta elettronica (protetto da *password*) dell’Organismo di Vigilanza dovrà essere divulgato a tutti gli Amministratori, i dirigenti, altri dipendenti, collaboratori, consulenti, clienti e fornitori del Consorzio. Le segnalazioni potranno pervenire anche in forma anonima, purché debitamente circostanziate; a tal fine, ciascuna segnalazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) l’attività “sensibile” in occasione della quale la violazione, anche solo sospetta, è stata commessa;
 - b) le strutture consortili coinvolte e il relativo personale;
 - c) le eventuali figure o enti esterni coinvolti;
 - d) una breve descrizione della violazione con la produzione di eventuali evidenze documentali (cartacee o elettroniche).
- l’Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui sia necessario attivarsi.

L’Organismo di Vigilanza dovrà valutare con tempestività le segnalazioni ricevute e i provvedimenti che si rendessero necessari. L’eventuale decisione di non dar corso allo svolgimento di indagini interne dovrà essere motivata, documentata e conservata negli atti dell’Organismo.

Gli obblighi di segnalazione da parte di dipendenti e soggetti apicali dovranno trovare adeguata pubblicità nell’ambito delle consuete modalità di comunicazione interna; gli obblighi di segnalazione da parte dei collaboratori esterni (quali consulenti) saranno specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti al Consorzio.

L’OdV agirà in modo da garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso da assicurare la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Consorzio o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Nel caso in cui riscontri un’effettiva violazione del Modello, delle Procedure e dei Protocolli nonché del Codice Etico del Consorzio, l’OdV incardina il procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dal sistema disciplinare delineato all’Allegato n. 5, del cui svolgimento è costantemente informato.

Per quanto concerne consulenti, collaboratori esterni, ecc., è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante del Consorzio una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Obblighi specifici

I responsabili interni e gli esponenti di CIAL sono tenuti a comunicare all’Organismo di Vigilanza completa informativa in relazione ai seguenti fatti, relativi a se stessi ovvero agli altri destinatari del

Modello, di cui siano a conoscenza (unitamente a copia della documentazione di supporto, se ad essi disponibile o accessibile e, se indisponibile o inaccessibile, unitamente all'indicazione di dove e come tale documentazione è o si presume possa ragionevolmente essere ottenuta):

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- richiesta di assistenza legale inoltrata dai destinatari del Modello in caso di avvio di procedimento giudiziario per i fatti previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001.

I collaboratori e dipendenti di CIAL saranno tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza completa informativa (con copia della documentazione in loro possesso) in relazione ai fatti sopra indicati, se relativa a se stessi ovvero ad altri destinatari del Modello.

CIAL

Le competenti funzioni aziendali di CIAL trasmettono tempestivamente all'Organismo completa informativa in relazione ai procedimenti svolti e alle eventuali sanzioni inflitte o agli altri provvedimenti adottati (ivi compresi i provvedimenti disciplinari verso i dipendenti), ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

4.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi consortili

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza riferisce, su base periodica semestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale del Consorzio presentando una relazione scritta concernente:

- il complesso delle attività svolte;
- l'attuazione del Modello;
- l'emersione di eventuali aspetti critici;
- il budget speso
- la necessità di interventi modificativi.

L'Organismo di Vigilanza di CIAL può inoltre essere convocato dagli organi sopra menzionati ogni qualvolta sia dagli stessi ritenuto opportuno, per riportare in merito a specifici fatti o accadimenti o per discutere di argomenti ritenuti di particolare rilievo nel contesto della funzione di prevenzione di reati.

Inoltre, in qualunque momento vi sia necessità di tempestiva informazione su specifici fatti o accadimenti, l'Organismo di Vigilanza informa senza indugio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Stante la necessità di garantire l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza di CIAL, laddove esso ritenga che per circostanze gravi e comprovabili sussistano violazioni attuali o potenziali del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l'Organismo ha diritto di riferire direttamente ai consorziati nonché di ottenere la convocazione dell'Assemblea dei consorziati e essere ammesso a parteciparvi (mediante richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o al Presidente del Collegio Sindacale) al fine di sottoporre all'Assemblea l'adozione degli opportuni provvedimenti.

4.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* e relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di 5 anni.

CAPITOLO 5 - SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso. Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare (**Allegato 5**) saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento ed esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nei casi in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

CiAl

Le misure disciplinari previste nei confronti dei lavoratori dipendenti, degli amministratori, dei sindaci, dei partner commerciali e dei consulenti per le violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, sono esposte nell'Allegato n. 5 cui si rimanda.

CAPITOLO 6 - PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 Premessa

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, CIAL intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa è rivolta, ma dovrà, in ogni caso, essere improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza delle disposizioni che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è coordinata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello.

6.2 Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto ad: i) acquisire consapevolezza dei principi e dei contenuti del Modello; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, CIAL intende promuovere ed agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

A tal fine, l'OdV, eventualmente con la collaborazione della Direzione del Consorzio, provvede a:

- a) richiedere ai nuovi assunti la condivisione dei valori espressi dal presente Modello e la predisposizione ad osservare gli stessi;
- b) diffondere la conoscenza del presente Modello.

L'OdV valuta e definisce le modalità più adatte per la diffusione del Modello e per la formazione del personale, tenuto conto del livello di responsabilità e del ruolo del destinatario nel Consorzio. Deve essere, inoltre, garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare il Modello direttamente sull'*Intranet* del Consorzio in un'area dedicata. In ogni caso, per i dipendenti che non hanno accesso alla rete *Intranet*, tale documentazione dovrà loro essere messa a loro disposizione con mezzi alternativi, preferibilmente in formato digitale.

Ai seguenti soggetti:

- componenti degli organi consortili;
- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza di CIAL;
- dirigenti;
- personale con poteri di firma;
- procuratori speciali con poteri di impegno e spesa;



sarà consegnata copia digitale della versione integrale del Modello e sarà ad essi richiesta una dichiarazione di osservanza dei principi del Modello.

6.3 Altri destinatari

L'efficacia del presente Modello può essere inficiata anche dall'instaurazione di rapporti di collaborazione o commerciali con soggetti estranei agli obiettivi ed ai valori da esso previsti.

In tale ottica, l'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello e del Codice Etico oltre che delle procedure interne e dei criteri adottati da CIAL dovrà essere indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con CIAL rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano il Consorzio senza vincoli di dipendenza (ad esempio: consulenti e altri collaboratori autonomi).

Al fine di favorire il rispetto del Modello da parte di tutti i soggetti che interagiscono a vario titolo con il Consorzio (collaboratori, consulenti, fornitori, clienti, outsourcers etc.), CIAL provvederà ad inserire nei nuovi contratti clausole che impegnino i terzi a non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello stesso. In caso di violazione di tali obblighi, CIAL potrà disporre sanzioni che potranno arrivare fino alla risoluzione del contratto, con eventuale applicazione di penali. Inoltre, il Consorzio provvederà ad integrare la comunicazione verso terzi anche attraverso la pubblicazione sul sito internet di parte del Modello.

CAPITOLO 7 - ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

7.1 Adozione del Modello

Il presente Modello è stato predisposto e adottato da CIAL sulla base delle norme contenute nel D.Lgs. 231/2001 nonché delle Linee Guida emanate da Confindustria e recepisce, altresì, i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle precisazioni dell'art. 6 co. lett. a) del D.Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni del presente Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di CIAL, che delibererà, in via preventiva, nei casi sotto specificati e in via di ratifica di decisioni adottate dall'Organismo di Vigilanza, in tutti gli altri casi.

7.2 Aggiornamento e adeguamento

L'aggiornamento del Modello è da considerarsi necessario nei casi di:

- i) intervento di modifiche normative o di interpretazione delle norme in tema di responsabilità amministrativa degli enti che comportino l'identificazione di nuove attività sensibili;
- ii) modificazioni dell'assetto interno del Consorzio e/o delle modalità di svolgimento delle attività consortili che comportino l'identificazione di nuove attività sensibili (o variazione di quelle precedentemente identificate);
- iii) commissione dei reati individuati dal D.Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- iv) riscontro di significative e gravi carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- v) formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201 recante *"disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 85 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231"*.

CiAI

La proposta di aggiornamento è predisposta a cura dell'Organismo di Vigilanza ed approvata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Una volta approvate le modifiche, l'Organismo di Vigilanza coordina, con le modalità indicate nel capitolo 6, la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno del Consorzio.

Al di là dei casi sopradescritti, è responsabilità dell'Organismo di Vigilanza apportare senza indugio quelle modifiche al Modello che, a giudizio dello stesso Organismo, siano necessarie a migliorarne la funzionalità e la capacità di prevenzione dei reati.

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione un'apposita nota informativa delle variazioni eventualmente apportate in attuazione della regola sopraindicata, al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica, con cadenza almeno triennale, da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

ALLEGATI

- 1) Codice Etico**
- 2) Reati Presupposto della Responsabilità dell'Ente**
- 3) Matrice Attività / Reati**
- 4) Protocolli – Parti Speciali**
- 5) Sistema Disciplinare**



CIAL
CONSORZIO IMBALLAGGI ALLUMINIO
VIA POMPEO LITTA, 5
20122 MILANO
TEL. +39 0254029.1
FAX +39 0254123396

consorzio@cial.it
www.cial.it